

Start-up, sgravi per chi investe

Detrazione Irpef del 19% e deduzione Ires del 20%

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Via libera della Ue agli incentivi fiscali per l'anno 2016 per le start-up innovative. Sono riconosciuti incentivi fiscali per l'anno 2016 per gli investimenti nelle start-up innovative provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e da persone giuridiche (deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di Oicr e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. È con la decisione del 14 dicembre 2015 che la Commissione europea ha dato il via libera per l'anno 2016 agli incentivi fiscali per chi investe in start-up innovative.

Sezione speciale. Per accedere al regime di agevolazioni, le start-up innovative devono registrarsi nella sezione speciale del registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di commercio. L'articolo 25, comma 12, del dl n. 179/2012, stabilisce che la start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente la breve descrizione dell'attività svolta, compresa l'attività e le spese in ricerca e sviluppo. La start-up innovativa è tenuta contestualmente all'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, alla presentazione della Scia al competente sportello unico, ove tale adempimento sia prevista dalla regolamentazione amministrativa locale. Se l'impresa non comunica l'inizio dell'attività contestualmente all'iscrizione non può richiedere la registrazione presso la sezione speciale del registro delle imprese e quindi si iscrive nella sezione ordinaria del registro delle imprese con il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. La richiesta di iscrizione di una società innovativa di nuova costituzione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese deve essere sempre accompagnata dalla denuncia dell'avvio dell'attività, da intendersi come denuncia dell'avvio dell'attività di sviluppo, produzione e commercializ-

zazione dei prodotti o servizi innovativi. Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei servizi innovativi devono essere tutte oggetto dell'attività della start-up innovativa dopo la sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Persone fisiche e giuridiche. Le persone fisiche che investono nel capitale di una o più start-up innovative, direttamente o attraverso Oicr hanno diritto a una detrazione Irpef del 19% per importi fino a 500 mila euro. Le società possono invece

portare in deduzione dal reddito imponibile (Ires) il 20% dell'investimento, sempre che esso venga mantenuto per almeno due anni, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. La percentuale sale al 27% per le persone giuridiche qualora l'azienda in cui si investe è a vocazione

Le agevolazioni per il 2016

Persone fisiche	Detrazione Irpef del 19% per importi fino a 500.000 euro per le persone fisiche che investono nel capitale di una o più start-up innovative
Società di capitali e di persone	Deduzione dal reddito imponibile (Ires) del 20% dell'investimento, mantenuto per almeno due anni, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro
Tempo investimento	L'investimento nelle start-up innovative deve essere mantenuto almeno un biennio
Agevolazioni in caso di perdite	Le start up godono di un regime agevolato in vari ambiti tra cui quello relativo alle perdite. Durante i primi esercizi di operatività delle imprese altamente innovative, e quindi altamente rischiose, è possibile che si presentino risultati economici in perdita, i quali, in presenza di una ridotta capitalizzazione, possono incidere direttamente sul capitale sociale. Quando il capitale sociale risulti diminuito di oltre 1/3, l'assemblea dei soci deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate entro l'esercizio successivo. Per le start-up innovative è prevista l'estensione di dodici mesi del periodo durante il quale è possibile ridurre il capitale in proporzione alle perdite. Tale lasso temporale viene fissato entro il secondo esercizio successivo al verificarsi della perdita e non entro l'esercizio successivo, come avviene per le società ordinarie. Inoltre, è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo non operative e in perdita sistematica, disciplina che dispone l'imputazione a tali società di un reddito minimo determinato su base forfettaria

sociale oppure sviluppa tecnologie applicate al mondo energetico. I soggetti che vorranno beneficiare delle agevolazioni fiscali devono dimostrare, con appositi documenti, che gli investimenti effettuati riguardano le società che possiedono e sono anche in grado di mantenere nel tempo la qualifica di start-up innovativa. In pratica, viene richiesto agli investitori la conservazione della copia del certificato di iscrizione della start-up alla sezione speciale del registro delle imprese, la certificazione della pmi che attesti il rispetto del limite di investimento di 2,5 milioni, una copia del piano di investimento della pmi innovativa (con informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività, sui relativi prodotti, sulle previsioni di vendite). L'investimento nelle pmi-up innovative deve essere mantenuto almeno per due anni. Il trasferimento a titolo oneroso delle quote o azioni, anche parziale, prima di questo arco temporale fa scaturire la decadenza dai benefici.

Agevolazioni in caso di perdite. Le start-up godono di un regime agevolato in vari ambiti tra cui quello relativo alle perdite. Durante i primi esercizi di operatività delle imprese altamente innovative, e quindi altamente rischiose, è possibile che si presentino risultati economici in perdita, i quali, in presenza di una ridotta capitalizzazione, possono incidere direttamente sul capitale sociale. Quando il capitale sociale risulti diminuito di oltre 1/3, l'assemblea dei soci deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate entro l'esercizio successivo.

Per le start-up innovative è prevista l'estensione di dodici mesi del periodo durante il quale è possibile ridurre il capitale in proporzione alle perdite. Tale lasso temporale viene fissato entro il secondo esercizio successivo al verificarsi della perdita e non entro l'esercizio successivo, come avviene per le società ordinarie. Inoltre, è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo non operative e in perdita sistematica, disciplina che dispone l'imputazione a tali società di un reddito minimo determinato su base forfettaria. Tali deroghe alla normativa ordinaria consentono alla start-up di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi di vita.